

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio interrato multipiano e riqualificazione della piazza soprastante - Piazza Setti - Comune di Treviglio, previa elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

REPUBBLICA ITALIANA

24 novembre 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di novembre.

In Treviglio, Viale De Gasperi n. 9.

Avanti a me, dott. STEFANO FINARDI, notaio in **Treviglio**, iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo, sono comparsi i signori:

a)- **GATTI Paolo** nato a Treviglio il 17 marzo 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società "TREVIGLIO FUTURA S.P.A. - Società di Trasformazione Urbana" e in forma abbreviata "S.T.U. TREVIGLIO FUTURA S.P.A." (in seguito "TREVIGLIO FUTURA SPA"), con sede in Treviglio, Piazza L. Manara n. 1, capitale sociale euro 120.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo: 03998510162, R.E.A. n. BG-426740, nella sua qualità di amministratore unico della società medesima (persona il cui certificato di firma è valido, come io notaio attesto ai sensi dell'art. 47-ter legge notarile), munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale, società di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante";

b)- **BENIS Fabio** nato a Seriate il giorno 8 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della società "BENIS COSTRUZIONI SRL" con sede in Telgate, Via Lombardia n. 62, capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo: 02622020168, R.E.A. n. BG-309911, nella sua qualità di amministratore unico della società medesima (persona il cui certificato di firma è valido, come io notaio attesto ai sensi dell'art. 47-ter legge notarile), munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale, società che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto in mia autentica in data odierna rep. n.8813/5691 tra essa medesima e la seguente impresa mandante:

1- "GHIDOTTI IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" o in forma abbreviata "GHIDOTTI IMPIANTI S.R.L.", con sede in Brignano Gera d'Adda, Via Colleoni n. 21, capitale sociale euro 26.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero

di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo:

02579300167, R.E.A. n. BG-306375,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, stipulano il seguente contratto di appalto integrato.

PREMESSO

- che il Comune di Treviglio ha promosso, ai sensi dell'art.120 del decreto legislativo n.267/2000, la costituzione della predetta società di trasformazione urbana denominata TREVIGLIO FUTURA SPA, al fine di operare, in generale, sull'intero territorio comunale, con riserva di specifica individuazione delle aree del territorio su cui effettuare gli interventi urbanistici, secondo gli indirizzi che saranno via via espressi dal Consiglio Comunale con proprie distinte deliberazioni;

- che con atto rep. N. 48099/22024 stipulato in data 19 giugno 2014 a rogito Notaio Armando Santus di Bergamo, registrato a Bergamo è stata costituita una società di capitali denominata "TREVIGLIO FUTURA S.P.A.";

- che in data 14 luglio 2014 con atto rep.249 a rogito del segretario comunale, registrato a Treviglio il 15/07/2014, al n.1716 serie 1T, è stata sottoscritta la convenzione quadro a mente dell'art.120, comma 4, del TUEL, nella quale si rinviava a successivi e separati atti l'individuazione delle aree del territorio comunale su cui effettuare gli interventi di trasformazione urbana;

- che il Comune di Treviglio con deliberazione consiliare n.72 del 28/10/2014, in coerenza con l'obiettivo di mandato della rivitalizzazione del centro della Città, ha individuato quale primo ambito di intervento di trasformazione urbanistica da attuarsi a mezzo della società così costituita, la riqualificazione dell'intero comparto di Piazza Setti;

- che il Comune di Treviglio con deliberazione consiliare n.86 del 25/11/2014, così come modificata con successiva deliberazione consiliare n.8 del 24/02/2015, ha approvato lo schema di convenzione urbanistica per la disciplina dei reciproci rapporti tra l'ente e la società, corredata dal progetto preliminare, ai fini dell'attuazione dell'intervento di trasformazione urbana in oggetto, convenzione urbanistica che accederà al permesso di costruire;

- che con deliberazione dell'assemblea dei soci del 25/02/2015, la società Treviglio Futura spa ha approvato il progetto preliminare inerente l'intervento concernente i lavori di realizzazione di un parcheggio interrato multipiano e riqualificazione della piazza soprastante - Piazza Setti - Comune di Treviglio;

- che in data 20/4/2015, nelle more della stipula della convenzione urbanistica come sopra approvata, la società Treviglio Futura spa ha indetto la procedura di gara in oggetto,

mediante pubblicazione nella G.U. Serie Contratti pubblici

(5^a Serie Speciale) della procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 per l'affidamento mediante appalto integrato ex art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 della progettazione esecutiva ex art.168 del DPR 207/2010, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e dell'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

- che in data 23/07/2015 con atto rep. n.7906/5131 a mio rogito, registrato a Bergamo 1 il 24/07/2015 al n.24976 serie 1T, è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Treviglio e la società di trasformazione urbana Treviglio Futura s.p.a. per la disciplina dei reciproci rapporti tra l'ente e la società, ai fini dell'attuazione dell'intervento di trasformazione di Piazza Setti;

- che in data 23/07/2015 con atto rep. n.7907/5132 a mio rogito, registrato a Bergamo 1 il 24 luglio 2015 al n. 24977 serie 1t, è stato stipulato contratto di mutuo ipotecario tra società di trasformazione urbana Treviglio Futura s.p.a. e la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio per il finanziamento dell'intervento di che trattasi;

- che a seguito di procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato dall'Amministratore unico della società Treviglio Futura spa in data 28/9/2015, l'intervento di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sulle opere e servizi in appalto pari al 14,660% sulle opere e pari al 10% sulle progettazioni;

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente dal responsabile del procedimento, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006;

- che è spirato il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;

- che l'Amministratore unico della società Treviglio Futura spa in data 6/11/2015 ha approvato il progetto definitivo inerente l'intervento concernente i Lavori di realizzazione di un parcheggio interrato multipiano e riqualificazione della piazza soprastante - Piazza Setti - Comune di Treviglio, previa elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- che la società Treviglio Futura s.p.a. sulla scorta del progetto definitivo acquisito ha ritualmente presentato al Comune di Treviglio la richiesta di permesso di costruire, la cui istruttoria è in corso perché nei termini;

- che il Comune di Treviglio con deliberazione della giunta comunale n.142 in data 11/11/2015 ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo dell'intervento di che trattasi;

- che al fine di adempiere alle obbligazioni assunte nella convenzione citata la società Treviglio Futura spa deve procedere, previa acquisizione della progettazione esecutiva, all'esecuzione dei lavori di che trattasi a mezzo operatore economico qualificato, come sopra selezionato;

- che l'appaltatore conferma di aver preso esatta cognizione della natura dell'affidamento e delle previsioni contrattuali, dello stato dei luoghi e delle condizioni per l'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le circostanze generali e particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla progettazione e sull'esecuzione delle opere, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della determinazione della propria offerta;

- che con atto in mia autentica in data 23 novembre 2015 rep. n. 8806 e in data odierna rep. n.8812/5690 è stata costituita l'associazione temporanea di impresa tra "BENIS COSTRUZIONI SRL" (mandataria) e l'impresa "GHIDOTTI IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" (mandante);

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dell'intervento citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito "Codice dei contratti") e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed al capitolato generale di appalto di cui al D.M. n. 145/2000.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 6217965B08;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G71B15000030004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.L'importo contrattuale ammonta a **euro 3.355.876,44** (dicinsei euro tremilionitrecentocinquantacinquemilaottocentosettantasei virgola quarantaquattro),

di cui:

Importo esecuzione lavori euro

3.129.076,44 (tremilionicentoventinovemilasettantasei virgola quarantaquattro)

Oneri per la sicurezza (non ribassabili) euro

113.400,00 (centotredicimilaquattrocento virgola zero zero)

Corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva euro
113.400,00 (centotredicimilaquattrocento virgola zero zero)

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO euro
3.355.876,44

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle opere e servizi appaltati.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico amministrativa posta a base d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni/forniture/servizi indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di TELGATE, all'indirizzo di Via Lombardia n. 62, presso la sede sociale.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor BENIS Fabio, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT44N0200853600000100148075 presso Unicredit S.p.A., filiale di Telgate.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazio-

ne appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere e dei servizi

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del D.P.R. n.207 del 2010. Il progetto deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato.

2. La progettazione esecutiva, che sarà sottoscritta dal capogruppo mandatario dell'RTP oggi costituita progettista arch. Gianpaolo Gritti, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1 ed essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato;

b) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, e comunque, entro trenta giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa completo del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato, non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna delle opere e dei servizi. Per i motivi di cui al comma 1, le opere saranno consegnate e iniziate entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione di cui al comma 3.

6. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, sottoscriveranno il verbale di cantierabilità.

6. Il tempo utile per ultimare l'opera è fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna da parte della stazione appaltante.

7. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, all'Appaltatore sarà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle opere e lavorazioni è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese delle opere.

1. È ammessa la sospensione delle opere su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione delle opere permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle opere se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle opere oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento

della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione delle opere e dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni previste dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto come funzionali all'andamento delle opere integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento e/o quelli scaturenti dalla documentazione tecnica ed amministrativa del progetto definitivo approvato.

2. In ogni caso si intendono comprese nelle opere e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere o delle specifiche aree d'intervento;

b) il trasporto di qualsiasi bene, attrezzatura, materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dell'intervento;

d) eventuali rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso alle aree di sistemazione delle opere impiantistiche;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dell'esecuzione del contratto;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura

l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità.

1. La contabilità è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto già previsto nella documentazione tecnico-amministrativa a base di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dell'esecuzione del contratto, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 è dovuta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo nella misura del 10% dell'importo del presente contratto, che viene corrisposta ad avvenuta sottoscrizione del verbale di cantierabilità.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini previsti dalla documenta-

zione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto a favore dell'appaltatore.

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al raggiungimento della somma pari ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) sui lavori eseguiti, secondo quanto già previsto nella documentazione tecnico-amministrativa costituente il progetto definitivo.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, dalla data di ultimazione delle opere.

6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono le opere, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni della Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

7. I pagamenti al fornitore avverranno a 60 giorni stati di avanzamento ripartiti secondo le previsioni del capitolato prestazionale.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'am-

montare della rata di acconto ovvero del 1° stato avanzamento

lavori, per il quale non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione o collaudo deve essere emesso entro due mesi dall'ultimazione delle opere ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione e per tutto il tempo proposto in sede di offerta; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione delle opere o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell'esecuzione del contratto, circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione delle opere da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle opere senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento

nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità dell'intervento;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'intervento, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza della qualificazione all'esecuzione dell'intervento per aver prodotto l'appaltatore falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

5. Il presente contratto è altresì sottoposto, per la parte relativa all'esecuzione dei lavori, alla condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Treviglio.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bergamo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dell'intervento, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le opere.

5. Si dà atto che ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, la stazione appaltante ha provveduto con interrogazione in data 28 ottobre 2015 alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto, pena la risoluzione del presente contratto, a depositare presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle opere e dei servizi, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, previa ammonizione da me notaio fatta delle responsabilità penali in caso di dichiarazione non rispondente al vero, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159.

2. Si dà atto che la stazione appaltante in data 25/09/2015 a mezzo pec ha trasmesso alla competente Prefettura la richiesta ai fini della comunicazione antimafia.

3. La sussistenza degli impedimenti di cui all'art.67 del decreto legislativo settembre 2011 n.159, della sanzioni dell'interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, e l'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 costituiscono cause di risoluzione del presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, le opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 37, comma 11, e dall'art. 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dalla Documentazione tecnico-ammini-

strativa posta a base d'appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 2015/50/2367856 in data 23 novembre 2015 rilasciata dalla società Reale Mutua - Società Reale Mutua di Assicurazioni agenzia di Bergamo XX settembre per l'importo di euro 175.608,30 (centosettantacinquemilaseicentootto virgola trenta) pari al 5,23% per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle opere impiantistiche e servizi e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 2015/06/2047666 in data 23 novembre 2015 rilasciata dalla società Reale Mutua Società Reale Mutua di Assicurazioni agenzia di Bergamo, XX Settembre, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 3.355.786,44 (euro tremilionitrecentocinquantacinquemilasettecentoottantasei virgola quarantaquattro), ripartito come da documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata delle ope-

re impiantistiche e servizi e sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, re-sesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è presta-ta per un massimale pari all'importo del quindici per cento di quello progettato.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rila-sciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo alle-gati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del con-tratto:

- a) la documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto;
- b) il progetto definitivo, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza previsto di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
- d) il crono programma;
- e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

2. I suddetti documenti pur facendo parte integrante e so-stanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono con-servati dalla Stazione appaltante presso gli uffici di Trevi-glio, vicolo Bicetti, 13.

3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, fanno parte integrante del presente contratto e mate-rialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il capitolato descrittivo prestazionale;
- b) elenco prezzi impianto elettrico;
- c) elenco prezzi edile;
- d) elenco prezzo impianto meccanico;
- e) il disciplinare descrittivo prestazionale.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in se-guito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione de-finitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010, come richiamati dagli artt. 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, onorari notaio ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che le opere ed i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

ALLEGATI:

- a) il capitolato descrittivo prestazionale;
- b) elenco prezzi impianto elettrico;
- c) elenco prezzi edile;
- d) elenco prezzo impianto meccanico;
- e) il disciplinare descrittivo prestazionale.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto da me redatto su supporto informatico non modificabile (che consta di tredici facciate scritte per l'intero le prime dodici e la tredicesima sin qui), del quale ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente agli allegati, mediante apposizione di firma digitale (la cui validità è stata da me notaio verificata). Dopodichè io notaio ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti, alle ore undici e dieci circa.